

Svolgimento del processo

Con sentenza 6 - 27 aprile 2005 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione 27 aprile - 5 maggio 2004 del locale Tribunale, accertato che la s.n.c. X non aveva adempiuto alla obbligazione di fornire alla s.n.c. Y vetri antisfondamento, condannava la X (ora X S. T.) a risarcire i danni subiti dalla Y, in conseguenza dell'inadempimento e del furto avvenuto in data 10 agosto 1998.

La Y aveva richiesto la condanna di X all'esatto adempimento, ovvero al pagamento di tutti i danni subiti, indicati in lire 23.000.000 (comprensivi dei danni conseguenti al furto subito).

I giudici di appello, dopo aver rilevato che, nonostante l'inadempimento di X, Y aveva potuto trattenere tutto il materiale fornito ed installato, liquidavano i danni in via equitativa in Euro 10.000,00 alla data della pronuncia, comprensivi di rivalutazione ed interessi.

Avverso tale decisione X ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. Y non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2722 c.c. ove la Corte d'appello ha ritenuto ammettere e prendere in considerazione le testimonianze assunte, nonostante siano dirette alla prova di fatti contrari all'offerta del 18 agosto 1997, controfirmata dalla committente.

Le testimonianze raccolte si ponevano in contrasto con il contenuto dell'ordine controfirmato da entrambe le parti, dal quale risultava che Y aveva ordinato vetrate di sicurezza (isolanti "plus") anziché vetrate antisfondamento.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, ove la sentenza di secondo grado ritiene che la dizione "plus" non poteva far capire ad un profano che non si trattava di vetri antisfondamento, qualificando - senza alcuna motivazione - il titolare della ditta Y come profano.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 e 1453 c.c., ove la mancanza della qualità "antisfondamento" sia stata considerata quale inadempimento e non quale errore essenziale della ditta Y.

Trattandosi di una falsa rappresentazione dell'oggetto del contratto, al più la Y avrebbe potuto chiedere l'annullamento del contratto per errore essenziale, ai sensi dell'art. 1427 c.c., e non certamente - come invece aveva fatto - l'accertamento di un inadempimento da parte di X.

Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia erronea, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ove la sentenza ritiene che tutte le testimonianze confermerebbero che il titolare della Y aveva ordinato vetrate di sicurezza, ma accerta sic et simpliciter l'inadempimento della convenuta X.

Osserva il Collegio:

i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte territoriale ha esaminato le risultanze processuali, concludendo che la Y aveva effettivamente richiesto alla società fornitrice la installazione di vetri antisfondamento, da utilizzare per le vetrate del bar. I giudici di appello hanno sottolineato che il titolare della Y, come era risultato dalla prova per testi,

aveva specificamente ordinato alla X (ora S. T.) la installazione di vetrate, le quali dovevano avere particolari caratteristiche di protezione dai furti per l'esercizio pubblico gestito da Y (bar).

Un teste aveva confermato - hanno precisato i giudici di appello - che il titolare di X, il quale fungeva anche da montatore, aveva assicurato il titolare del bar che i vetri installati erano vetri di sicurezza antisfondamento.

I vetri forniti, pur essendo di sicurezza, non erano antisfondamento. Donde l'inadempimento di X, da considerare rilevante, ai sensi dell'art. 1453, 1455 e 1497 c.c..

Si richiama il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale:

"In tema di vendita, è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto" (Cass. 11 novembre 2008 n. 26953).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato che la sigla "vetro isolante 5-14-4 PLUS" utilizzata dal titolare della ditta X nel modulo di ordinazione delle vetrate, non poteva certo far comprendere al titolare della Y, profano in materia, che non si trattava di vetri antisfondamento.

Si tratta di apprezzamento di merito, congruamente motivato, che sfugge pertanto a qualsiasi censura in sede di legittimità.

Costituisce, invece, questione del nuova, non sollevata nei giudizi di merito, l'osservazione secondo la quale - al più - Y avrebbe potuto invocare la esistenza di un errore essenziale (art. 1428, 1429 c.c.) per avere ordinato (ed ottenuto) mercé diversa da quella voluta.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo la società intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.